

BGer 5A_292/2026 vom 1. Mai 2026

Bundesgericht, 2026-05-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_292_2026

FR: TF 5A_292/2026 du 1 mai 2026

IT: TF 5A_292/2026 del 1 maggio 2026

Erwägungen

E. 1

Mediante decisione 2 dicembre 2025 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto un'istanza di A._____ con la quale chiedeva la revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in suo favore giusta gli art. 394 e 395 CC .

Il 19 dicembre 2025 A._____ ha contestato tale decisione mediante reclamo. Con decreto 23 dicembre 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'ha invitata a versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili di fr. 300.-- entro l'8 gennaio 2026, precisando che il mancato rispetto del termine avrebbe reso irricevibile il reclamo. Con sentenza 5A_10/2026 del 3 febbraio 2026 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia civile presentato il 2 gennaio 2026 da A._____ avverso il decreto cantonale. A._____ ha pagato il richiesto anticipo il 4 marzo 2026.

Con sentenza 16 marzo 2026 il Presidente della Camera di protezione ha dichiarato il reclamo irricevibile. Il Presidente ha osservato in particolare che, non avendo A._____ chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al Tribunale federale, il termine per il pagamento dell'anticipo spese aveva continuato a decorrere regolarmente fino alla scadenza dell'8 gennaio 2026 e pertanto il versamento effettuato il 4 marzo 2026 era manifestamente tardivo (con rinvio alla sentenza 1C_597/2015 del 12 luglio 2016 consid. 2.3).

E. 2

Con ricorso 30 marzo 2026 A._____ ha impugnato la sentenza cantonale 16 marzo 2026 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'immediata disdetta della curatrice amministrativa ".

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).

E. 3.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa

consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità (DTF 150 I 183 consid. 3.3), e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).

E. 3.2

Nel rimedio all'esame, la ricorrente si lamenta dell'operato della propria curatrice e sostiene di essere in grado, con la propria famiglia, " di gestire i soldi autonomamente ". Precisa inoltre di aver pagato l'anticipo soltanto il 4 marzo 2026 " perché purtroppo prima non avev[a] disponibilità ", ciò che ella avrebbe anche precisato in un e-mail al Tribunale d'appello del Cantone Ticino " senza mai ricevere risposta ".

E. 3.3

Limitandosi a proporre tali generiche affermazioni (in gran parte relative al merito della vertenza che, come spiegato, non può essere oggetto di disamina), la ricorrente non si confronta con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio di irricevibilità qui impugnato e non spiega in che modo esso sarebbe contrario al diritto. La ricorrente, segnatamente, non dimostra di aver presentato dinanzi all'autorità precedente una valida domanda di proroga del termine per versare l'anticipo. Il ricorso è quindi del tutto inidoneo a invalidare la sentenza cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Considerate le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.